



VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 26

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE E LA VIGILANZA SULL'ESERCIZIO DEI SERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA SU STRADA EFFETTUATO CON AUTOVETTURA (SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE) APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 27/98 DEL 22.9.1998 - MODIFICHE.

L'anno duemiladiciassette addì ventinove del mese di novembre alle ore 19:30 nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Presidente con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria, ed in seduta pubblica, di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e nome		Presente/Assente al momento della trattazione del presente argomento
NURISSO Piero Franco	Sindaco	Presente
BONNET Mario	Consigliere	Presente
LESCHIERA Simona	Consigliere	Presente
PERRECA Emanuela	Consigliere	Presente
ORCELLETTO Lorenzo	Consigliere	Assente giust.
BIANCO DOLINO Bruno	Vice Sindaco	Presente
CAFFO Ramona	Consigliere	Presente
BARBERO Marco	Consigliere	Presente
COMBA Paolo	Consigliere	Presente
GALLUZZO Roberto	Consigliere	Presente
NURISSO GERMANO Andrea	Consigliere	Presente

Preso atto che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sindaco NURISSO Piero Franco.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale MAZZOLARI Maria Grazia.

Il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la deliberazione C.C. n. 27/98 del 22.9.1998 con la quale veniva approvato il “Regolamento comunale per l’autorizzazione e la vigilanza sull’esercizio dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura (servizio di noleggio con conducente)”.

Considerato che è emersa la necessità di modificare l’art. 20 e l’art. 22 del suddetto Regolamento, come da seguente prospetto sinottico, al fine di dotare il Comune di uno strumento ottimale ed adeguato alla realtà attuale per la gestione della materia:

<i>Testo vigente</i>	<i>Modifica</i>
<p>Art. 20 - Svolgimento del Servizio</p> <p>1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.³³</p> <p>La prestazione del servizio non è obbligatoria, E’ facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.</p> <p>2. Come previsto dal comma 1 dell’art. 14 della legge n. 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap;³⁴ la causa dell’handicap non può costituire motivo di rifiuto alla prestazione.</p> <p>Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria all’incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.</p> <p>3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.³⁵</p> <p>4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.³⁶</p> <p>5. E’ sempre consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.</p> <p>6. Il comune, nel cui non è esercito il servizio di taxi, può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi ed individuate dal Comune.³⁷</p> <p>7. Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, i Comuni in cui sia esercito il servizio taxi, ferme restando le attribuzioni delle autorità competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto persone, possono consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente.</p> <p>La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa.</p> <p>Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.³⁸</p> <p>8. I comuni di minori dimensioni, individuati dalla C.C.I.A.A. ai sensi dell’art. 14, comma 3, della Legge n. 21/92, stabiliscono, nei regolamenti sull’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea, che le autovetture immatricolate per l’esercizio del servizio di noleggio con conducente siano utilizzate anche per l’esercizio del servizio di taxi, applicandosi la regolamentazione dettata per quest’ultimo servizio solo ai fini dello stazionamento, che dovrà avvenire nei luoghi della città individuati dal Comune sentita la competente Commissione consultiva, e del prelievo dell’utente, mentre per tutti gli altri aspetti si applicano le norme dettate per i servizi di noleggio con conducente.³⁹</p>	<p>ART. 20 – Svolgimento del servizio (Commi 1,2 3,4,5,6 restano inalterati) (comma 7 cancellato in quanto non ricorre) (comma 8 modificato)</p> <p>1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria; è facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.</p> <p>2. Come previsto dal comma 1 dell’art. 14 della legge 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa di handicap non può costituire motivo di rifiuto della prestazione. Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria all’incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap deve essere effettuato gratuitamente.</p> <p>3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all’interno delle rimesse.</p> <p>4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.</p> <p>5. E’ sempre consentito l’uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.</p> <p>6. Il Comune, nel cui territorio non è esercito il servizio taxi, può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi ed individuate dal Comune.</p> <p>7. Negli ambiti portuali, aeroportuali e ferroviari, i Comuni in cui sia esercito il servizio taxi, ferme restando le attribuzioni delle Autorità</p>

	<p>competenti in materia di circolazione nei suddetti ambiti ed in accordo con le organizzazioni sindacali di categoria dei comparti del trasporto persone, possono consentire la sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico alle autovetture in servizio di noleggio con conducente. La sosta deve avvenire in aree diverse da quelle destinate al servizio taxi e comunque da esse chiaramente distinte, delimitate e individuate come rimessa. Il servizio taxi ha la precedenza nei varchi prospicienti il transito dei passeggeri.</p> <p>7. Nel territorio comunale i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente non possono essere adibiti a servizio taxi in quanto al momento non è predisposta un'area apposita per lo stazionamento.</p>
<p>Art. 22 - Trasporto di soggetti portatori di handicap</p> <p>1. I Comuni devono dettare le norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap. I Comuni nell'ambito del regolamento devono individuare il numero ed il tipo di veicoli già esistenti da attrezzare anche a trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, in attuazione della legge 30.03.71, n. 118, e del regolamento approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27.4.1978, n. 384, sostituito dal D.P.R. 24.7.1966 n. 503.⁴¹ I Comuni possono prevedere nel regolamento interventi di collaborazione nel trasporto di soggetti portatori di handicap da parte di Enti ed Associazioni senza scopo di lucro, fatto salvo l'applicazione di quanto previsto negli altri articoli del presente regolamento.</p>	<p>Art. 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap</p> <p>1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente aventi più di un'autovettura, devono averne almeno una omologata per il trasporto di soggetti portatori di handicap.</p> <p>2. Per soddisfare le eventuali esigenze di mobilità di cittadini residenti portatori di handicap, anche in relazione alla gravità del caso, il Comune si avvarrà delle Associazioni ONLUS presenti sul territorio ovvero di altri Enti di assistenza, di convenzioni con Comuni vicini che abbiano autorizzato un'autovettura ncc attrezzata, di servizi eventualmente istituiti presso l'Unione Montana Alta Valle Susa.</p>

Richiamato l'art. 7 D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, che abilita il Comune all'approvazione di regolamenti nelle materie di propria competenza.

Considerato che la presente deliberazione non comporta spesa.

Considerato che è stato espresso il parere di regolarità tecnica sulla proposta operativa ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, modificato dall'art. 3 comma 1, lettera b, D.L. 10.10.2012, n. 174, convertito nella legge 7.12.2012 n. 213, dalla Responsabile del Servizio amministrativo-finanziario.

Visto l'art. 42, 2° comma, lett. "a" del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che conferisce al C.C. la competenza per l'approvazione dei regolamenti.

A SEGUITO DI VOTAZIONE RESA PER ALZATA DI MANO CHE HA DETERMINATO IL SEGUENTE RISULTATO, ESITO ACCERTATO E PROCLAMATO DAL PRESIDENTE:

- presenti: n. 10
- astenuti: n. ==
- votanti: n. 10
- voti favorevoli: n. 7
- voti contrari: n. 3 (Comba, Galluzzo, Nurisso Germano), con dichiarazione di voto allegata

DELIBERA

1. di richiamare le premesse quali parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. di modificare l'art. 20 e l'art. 22 del Regolamento comunale per l'autorizzazione e la vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea su strada effettuato con autovettura (servizio di noleggio con conducente)", come da prospetto sinottico in premessa, al fine di dotare il Comune di uno strumento ottimale ed adeguato alla realtà attuale per la gestione della materia.
3. di rilevare che le norme riportano pertanto la seguente dizione definitiva:

ART. 20 – Svolgimento del servizio

1. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. La prestazione del servizio non è obbligatoria; è facoltà del noleggiatore consentire il trasporto di animali domestici al seguito di chi richiede il servizio.
2. Come previsto dal comma 1 dell'art. 14 della legge 21/92 i servizi di noleggio devono essere accessibili a tutti i soggetti portatori di handicap; la causa di handicap non può costituire motivo di rifiuto della prestazione. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro. Il trasporto delle carrozzine e degli altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap deve essere effettuato gratuitamente.
3. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
4. Le prenotazioni di trasporto sono effettuate presso le rispettive rimesse.
5. E' sempre consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per servizi pubblici, fatte salve eventuali limitazioni e/o prescrizioni imposte dagli organi competenti.
6. Il Comune, nel cui territorio non è esercito il servizio taxi, può autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio di noleggio con conducente allo stazionamento su aree pubbliche destinate al servizio taxi ed individuate dal Comune.
7. **Nel territorio comunale i veicoli adibiti a servizio di noleggio con conducente non possono essere adibiti a servizio taxi in quanto al momento non è predisposta un'area apposita per lo stazionamento.**

Art. 22 – Trasporto di soggetti portatori di handicap

1. I titolari di autorizzazione di noleggio con conducente aventi più di un'autovettura, devono averne almeno una omologata per il trasporto di soggetti portatori di handicap.
2. Per soddisfare le eventuali esigenze di mobilità di cittadini residenti portatori di handicap, anche in relazione alla gravità del caso, il Comune si avvarrà delle Associazioni ONLUS presenti sul territorio ovvero di altri Enti di assistenza, di convenzioni con Comuni vicini che abbiano autorizzato un'autovettura ncc attrezzata, di servizi eventualmente istituiti presso l'Unione Montana Alta Valle Susa.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to: NURISSO Piero Franco

IL SEGRETARIO
Firmato Digitalmente
F.to: MAZZOLARI Maria Grazia

Lì, 05/12/2017	IL SEGRETARIO COMUNALE MAZZOLARI Maria Grazia
----------------	---